

LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, N. 25 ART. 7.
FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

I DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1 - oggetto e finalità.

1. Le presenti modalità e criteri disciplinano la concessione di contributi a sostegno della produzione cinematografica e dello sviluppo di progetti cinematografici ai sensi degli artt. 7 e 19 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25.
2. I contributi concessi attraverso il Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo sono finalizzati ad attrarre nel territorio regionale iniziative imprenditoriali proposte da case di produzione cinematografica e televisiva che favoriscono l'occupazione nonché lo sviluppo dell'economia mediante la promozione e la valorizzazione delle risorse professionali, culturali, naturali e ambientali del territorio regionale.

Art. 2 - iniziative finanziabili.

1. Con il Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo la Regione può sostenere:
 - a. la produzione cinematografica e audiovisiva con localizzazione produttiva nel Veneto per un periodo pari o superiore a cinque giorni, per le spese effettuate successivamente al 1 gennaio 2014 relative a: spese per vitto e alloggio della troupe; compensi per maestranze tecniche residenti; compensi per maestranze artistiche residenti; servizi audio, video e luci; noleggio attrezzature e materiale tecnico; sartoria, noleggio e acquisto materiale di scena e costumi; affitto location, studi di posa, ricovero mezzi.
 - b. lo sviluppo di progetti cinematografici e audiovisivi per le spese effettuate successivamente al 1 gennaio 2014 relative a: opzione e acquisizione dei diritti di utilizzo dell'opera; sopralluoghi (vitto e alloggio, noleggio automezzi); ricerche di archivio; scrittura della sceneggiatura e/o trattamento fino alla versione definitiva, inclusi i costi di traduzione; realizzazione di uno story board; realizzazione di un promo.

Art. 3 - dotazione finanziaria.

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dell'aiuto finanziario di cui al presente bando ammontano complessivamente a € 350.000,00 di cui € 300.000,00 per il sostegno alla produzione cinematografica ed €50.000,00 per il sostegno allo sviluppo di progetti cinematografici.
2. I finanziamenti sono erogati nel rispetto del Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 in regime "de minimis".

Art. 4 - soggetti richiedenti.

1. Gli interventi da realizzare con lo stanziamento del Fondo possono essere richiesti:
 - a. da case di produzione cinematografica nazionali ed estere per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
 - b. da case di produzione cinematografica con sede legale nel Veneto per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
2. Ogni soggetto richiedente può presentare un'unica domanda di contributo per tipologia di intervento.

Art. 5 - ammontare del contributo.

1. Il contributo regionale è determinato nella misura massima del 15% della spesa sul territorio veneto, al netto di IVA, fino ad un massimo di €70.000,00.
2. Il contributo per le opere di cui all'art. 2 comma 1, lettera b) è concesso nella misura massima di € 7.000,00.

Art. 6 - regime di aiuto.

1. I contributi di cui al presente bando vengono concessi secondo quanto stabilito nel Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2007.
2. L'art. 2, comma 2, di suddetto Regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad un medesimo beneficiario non deve superare la somma di €200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (i tre esercizi finanziari vanno calcolati facendo riferimento l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due precedenti).
3. Il legale rappresentante della casa di produzione residente deve dichiarare, utilizzando l'apposita modulistica allegata, i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti.
4. Il legale rappresentante della casa di produzione richiedente deve inoltre dichiarare, i contributi pubblici "de minimis" per i quali è stata presentata richiesta ed in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell'Ente erogante, alla data di presentazione della domanda.
5. Nel caso in cui al suddetto Regolamento Comunitario dovesse subentrare una nuova normativa, si applicheranno i nuovi massimali di aiuto in essa previsti, previa adozione da parte del dirigente competente per materia di apposita determinazione di recepimento della nuova normativa.

Art. 7 - cumulabilità dei contributi.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altri aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, i contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito.

Art. 8 - commissione di esperti.

1. La valutazione e la selezione delle richieste di contributo vengono operate da una Commissione di esperti composta dal Direttore del Dipartimento Cultura o da un suo delegato con funzioni di presidente, dal Dirigente del Settore Spettacolo con funzioni di vicepresidente, da un critico cinematografico designato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, da un docente in materie legate al cinema e all'audiovisivo designato dall'Università degli Studi di Padova, da un rappresentante di Unioncamere del Veneto, da un critico cinematografico e un esperto in materia designati dalla Giunta regionale previo avviso di interesse pubblico.
2. Sulla base dell'istruttoria delle richieste pervenute e delle determinazioni della Commissione, la Giunta regionale approva la graduatoria dei progetti presentati e l'ammontare del contributo da assegnare.

Art. 9 - modalità e termini per la presentazione delle domande.

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Le case di produzione cinematografica residenti in Italia, dovranno trasmettere le domande di contributo esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente pubblicata nel Registro Imprese delle Camere di Commercio o nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di cui al D.M. 19 marzo 2013, alla casella di posta elettronica certificata della Regione del Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, solo in formato .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, tiff, .xml.
3. Le case estere di produzione cinematografica, dovranno trasmettere le domande di contributo esclusivamente con raccomandata A/R a Regione del Veneto – Sezione Attività Culturali e Spettacolo - Cannaregio 168 - 30121 Venezia, all'esterno del plico va riportata la dicitura: "Contiene domanda di contributo per la produzione cinematografica".

Art. 10 - modalità istruttoria.

1. La Regione provvederà alla verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata nonché alla verifica della corrispondenza ai requisiti indicati dal bando.

2. Nel caso in cui la documentazione trasmessa non risulti regolare la Regione assegnerà al richiedente un termine di 10 giorni per regolarizzare la propria posizione. In caso di mancata regolarizzazione la domanda di contributo verrà esclusa.

II SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE

Art. 11 - domande di contributo.

1. Le case di produzione di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) possono presentare domanda di contributo per la produzione utilizzando il mod. A1 allegato al bando e disponibile nelle pagine web *Bandi e finanziamenti* del sito della Regione del Veneto www.regione.veneto.it.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione in lingua italiana:

- a. curriculum della casa di produzione;
- b. autocertificazione di iscrizione nel registro delle imprese. Nell'ipotesi di impresa straniera, documento equipollente al certificato di iscrizione al registro delle imprese recante i dati identificativi della stessa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante;
- c. catena dei diritti;
- d. soggetto del film;
- e. sceneggiatura del film;
- f. contratto o lettera d'intento del regista e relativo curriculum;
- g. cast tecnico con indicazione delle professionalità residenti individuate con specifica delle mansioni;
- h. cast artistico degli interpreti principali e secondari con relativo curriculum e indicazione di quelli residenti;
- i. indicazione della durata delle riprese nel territorio regionale e della percentuale delle riprese in esterno con indicazione delle location;
- j. preventivo dei costi sia tecnici che artistici, al netto di IVA, con indicazione delle spese nel territorio regionale;
- k. piano finanziario della produzione con indicati i finanziamenti confermati alla data di presentazione della domanda;
- l. eventuali contratti di distribuzione, accordi o lettere d'intento;
- m. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ottenuto dal richiedente negli ultimi tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti);
- n. indicazione dei contributi pubblici "de minimis" richiesti prima della presentazione della domanda alla Regione, in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione;
- o. scheda dati anagrafici;
- p. dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;
- q. scheda posizione fiscale;
- r. fotocopia della carta d'identità o del passaporto del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

2. La presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, sia pure in presenza dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

Art. 12 - valutazione dei progetti e calcolo dei contributi.

1. La graduatoria delle domande sarà compiuta sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

	valore massimo
Spesa sostenuta sul territorio regionale	
fino a €100.000,00	5
fino a €300.000,00	10
fino a €600.000,00	20
fino a €900.000,00	35

Numero delle maestranze tecniche residenti in Veneto impiegate	15
--	----

Qualità artistica del progetto, capacità di promuovere l'immagine del territorio veneto e sua rilevanza nazionale e internazionale confermata da contratti di distribuzione, accordi o lettere d'intento	30
Curriculum della casa di produzione e del regista	20
totale	100

2. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere di almeno 51 punti.

3. Sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 2, i contributi verranno previste tenuto conto dei limiti fissati dall'art. 5 fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 13 - obblighi dei beneficiari.

1. I soggetti beneficiari, a pena di decadenza dal contributo, devono comunicare in lingua italiana, entro trenta giorni dalla notifica dell'assegnazione, l'accettazione del contributo stesso e l'impegno al rispetto dei seguenti obblighi:

- a. comunicare prima dell'inizio della lavorazione (e durante le riprese ogni eventuale loro aggiornamento):
 - il piano di lavorazione con indicata la data di inizio delle riprese nel territorio regionale;
 - l'elenco troupe completo con evidenziato il personale residente in Veneto;
 - l'elenco cast completo con evidenziato il personale residente in Veneto;
 - l'elenco dei fornitori residenti in Veneto;
- b. dichiarare l'effettiva copertura economica necessaria alla realizzazione dell'opera cinematografica.
- c. realizzare il film secondo i tempi e le modalità indicati nella domanda di contributo per quanto riguarda: la spesa, la durata delle riprese sul territorio regionale e l'impiego di maestranze tecniche residenti;
- d. trasmettere, entro il 31 dicembre 2015, la documentazione attestante la spesa complessiva sostenuta sul territorio regionale.

2. Le case di produzione sono inoltre tenute a:

- a. riportare nei titoli di testa il logo ufficiale e la dicitura "con il sostegno della Regione del Veneto – Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo";
- b. riportare i ringraziamenti alla Regione del Veneto – Veneto film commission, corredati da logo ufficiale nei titoli di coda;
- c. inviare almeno cinque foto di scena alla Regione concedendole i diritti di utilizzo;
- d. depositare obbligatoriamente, ai sensi della legge regionale n. 25/2009 art. 17, comma 2, lettera c), entro un anno dalla presentazione in pubblico, su supporto digitale, almeno una copia dell'opera realizzata con i benefici della predetta legge regionale presso la Mediateca regionale, con diritto d'uso per scopi istituzionali completa di bollino SIAE;

Art. 14 - erogazione dei contributi.

1. Il contributo assegnato è erogato dalla Regione in un'unica soluzione previa presentazione della documentazione di cui all'art. 15.

2. I soggetti beneficiari possono richiedere alla Regione previa sottoscrizione di polizza fideiussoria di importo pari al contributo concesso, un acconto del 50 % del contributo, sulla base della rendicontazione di almeno il 50 % della spesa prevista sul territorio regionale.

3. Il mancato rispetto dell'ammontare delle spese sul territorio regionale indicate nella domanda, fino ad un massimo del 50 % oltre il quale il contributo sarà revocato, comporta una riduzione proporzionale del contributo assegnato.

Art. 15 - documenti di spesa.

1. I soggetti beneficiari devono presentare alla Regione, entro il 31 dicembre 2015, il rendiconto delle spese sostenute nel territorio veneto, al netto di IVA, utilizzando il mod. B1.1 di richiesta di liquidazione.

2. Le richieste di acconto del 50 % del contributo devono essere presentate utilizzando il mod. B 1.2.

3. I soggetti beneficiari devono trasmettere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che l'attività oggetto del contributo è stata regolarmente eseguita nonché la pertinenza, la regolarità, la congruità e l'avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione.

4. La Regione ha, in ogni caso, facoltà di chiedere alle case di produzione l'esibizione degli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonché di richiedere chiarimenti.

III CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CINEMATOGRAFICI E AUDIOVISIVI

Art. 16 - domande di contributo.

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), possono presentare domanda di contributo per lo sviluppo di progetti cinematografici e audiovisivi utilizzando il mod. A2 allegato al bando disponibile nelle pagine Web *Bandi e finanziamenti* del sito della Regione del Veneto www.regione.veneto.it. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. autocertificazione di iscrizione nel registro delle imprese del Veneto;
- b. presentazione del progetto corredata dai seguenti documenti: curriculum della casa di produzione, curriculum dell'autore; preventivo dei costi al netto di IVA; piano economico con indicazione dei mezzi finanziari disponibili alla data di presentazione della domanda.
- c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ottenuto dal richiedente negli ultimi tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti);
- d. indicazione dei contributi pubblici "de minimis" richiesti prima della presentazione della domanda alla Regione, in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione;
- e. scheda dati anagrafici;
- f. dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;
- g. scheda posizione fiscale;
- h. fotocopia della carta d'identità o del passaporto del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

2. La Regione può richiedere alle case di produzione di fornire eventuale documentazione integrativa.

3. La presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, sia pure in presenza dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

Art. 17 - valutazione dei progetti di sviluppo

1. La graduatoria delle domande sarà compiuta sulla base dei seguenti criteri di valutazione

	valore massimo
Curriculum della casa di produzione	10
Curriculum dell'autore	20
Qualità artistica, originalità e valore innovativo del progetto	45
Capacità del progetto di promuovere la conoscenza del territorio, della storia, della cultura e delle tradizioni del Veneto	25
Totale	100

2. Sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 2, le quote massime di contributo verranno previste tenuto conto dei limiti fissati dall'art. 5 fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 18 - obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari, a pena di decadenza dal contributo, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica di assegnazione, l'accettazione del contributo stesso e l'impegno al rispetto dei seguenti obblighi:

- a. comunicazione della data di avvio del progetto;
- b. realizzazione del progetto secondo i tempi e le modalità indicati nella domanda di contributo;
- c. trasmissione, entro il 31 dicembre 2015, della documentazione attestante la spesa complessiva sul territorio regionale e la realizzazione del progetto.
- d. inserimento in tutti i materiali di promozione e comunicazione del logo ufficiale della Regione del Veneto e inserimento della dicitura "con il sostegno della Regione del Veneto – Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo".

Art. 19 - erogazione dei contributi

1. Il contributo assegnato è liquidato nella misura del 50 % su presentazione di un crono programma delle fasi esecutive del progetto e del 50 %, a saldo, su presentazione della rendicontazione attestante le spese

sostenute per la realizzazione del progetto, al netto di IVA, nonché di copia di tutto il materiale realizzato e, ove previsto, copie del promo.

Art. 20 - documenti di spesa.

1. I soggetti beneficiari devono presentare alla Regione, utilizzando il mod. B2.1, il crono programma delle fasi esecutive del progetto per la richiesta di liquidazione del 50% del contributo e, entro il termine del 31 dicembre 2015, la richiesta del saldo del rimanente 50% utilizzando il mod. B 2.2. con la rendicontazione delle spese direttamente sostenute.

2. I soggetti beneficiari devono trasmettere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che l'attività oggetto del contributo è stata regolarmente eseguita nonché la pertinenza, la regolarità, la congruità e l'avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione.

3. La Regione ha, in ogni caso, facoltà di chiedere alle case di produzione l'esibizione degli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonché di richiedere chiarimenti.

IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Spettacolo.

Art. 22 - termini per la conclusione del procedimento.

I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 90 giorni dalla data di scadenza del bando.

Art. 22 - pubblicazione, informazioni e contatti.

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web regionale: www.regione.veneto.it dal quale è possibile scaricare la modulistica.

Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto – Sezione Attività Culturali e Spettacolo – Settore Spettacolo scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: filmcommission@regione.veneto.it.

Art. 23 - informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

I dati personali raccolti in esecuzione del presente bando saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli anzidetti vengono comunicati. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Spettacolo. Competono all'interessato tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, che potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Art. 24 - disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

2. La Regione del Veneto si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.